



373 Sent.

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

359 Leg. Sen.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Cervo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Istruzione, riunita in Camera
di Consiglio, nelle persone dei Signori Senatori

Scavonetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Cimondi Antonio

Coffari Tiziano - Membri effettivi

Immacenti Giuseppe - Membro supplente

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nel procedimento penale, a carico di

1. Locatelli Umberto fu Giovanni e di Zapelli Caterina,
nato il 16 dicembre 1878 a Ballabio, residente a Lecco, Sena-
tore del Regno.

2. Locatelli Mattia fu Giovanni e di Zapelli Cate-
rina, nato il 16 giugno 1886 a Ballabio, residente a Moretta
(Cuneo).

3. Locatelli Tranquillo fu Giovanni e di Zapelli Cate-
rina, nato il 11 giugno 1888 a Ballabio, deceduto il 25 ago-
sto 1892.

4. Geriani Bernardino fu Gerolamo e fu Castaldi An-
unciata, nato il 24 ottobre 1885 a Casalpurcellengo, resi-
dente a Moretta (Cuneo).

imputati

di frode in commercio ai sensi degli art. 515 prima parte e 81 capoversi 1 e 2 del Codice penale, per avere nel maggio 1941 in Bolzano, messo in commercio una partita di salumi ungheresi, confezionati ^{non} esclusivamente con carne suina, come si leggeva nell'etichetta, ma con carne suina e in parte anche bovina, e quindi consegnata una cosa per qualità diversa da quella dichiarata.

Letti gli atti processuali;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 10 agosto c.m.;

Udita la relazione del Commissario Delegato Senatore Antonio Cismondi;

La Commissione d'Istruzione rileva in fatto che l'ufficio di polizia ausiliaria del Comune di Bolzano denunciava che ad opera della ditta produttrice Industrie Salumi Alto Piemonte (I. S. A. P.) erano stati messi in commercio dei salumi ungheresi i quali, in contrasto con quanto si affermava nel contrassegno metallico e nelle etichette appostevi, secondo le risultanze dell'esame della sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene, risultavano confezionati non soltanto con carne suina ma anche con carne bovina. Individuando le persone fisiche responsabili della denunciata frode negli imputati suddetti, poiché uno di costoro è precisamente Locatelli Umberto riveste la carica di Senatore del Regno, gli atti sono stati trasmessi a questa Commissione istruttoria. Nelle mosse del procedimento uno degli imputati nega e cioè Locatelli tranquillo decedeva e rispetto agli altri è intervenuto il L. D. d'amnistia del 17 ottobre 1942 n. 1156, per cui l'azione penale per il delitto contestato deve dichiararsi estinto.

Ciò premesso, la Commissione istruttoria osserva come esattamente il Pubblico Ministero presso l'Alta Corte abbia richiesto non doversi attendere alla domanda instata nell'interesse

dell'imputato Periani per la adozione di una diversa formula di proscioglimento non concordando le condizioni all'uso stabilite dal capoverso dell'art. 152 del Codice di procedura penale. Ed inverso, per quanto gli accertamenti peritali specialmente del perito a difesa, abbiano attestato la entità della contestata frode in commercio, riduendo il quantitativo della carne bovina a proporzioni assolutamente inferiori a quelle della carne mucca, è ovvio che ciò non esclude che una sostanza diversa da quella dichiarata sia stata aggiunta comunque nella confezione dei salami di cui trattasi.

Osserva che ogni ulteriore indagine sia in rapporto alla consistenza del reato in esame, sia nei particolari riguardi della personale responsabilità del Scuratore Locatelli Umberto e degli altri non sarebbe conforme al precetto enunciato nel citato art. 152 Codice procedura penale, se non il quale le prove già acquisite debbono rendere non semplicemente opinabile e discutibile, ma evidente la prova dell'insussistenza del fatto illecito o della minima responsabilità penale dell'imputato.

Per questi motivi

Visti gli art. 515 p.p., 81 capoversi 1 e 2 del Codice penale, 152 e 378 del Codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento Giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere per estinzione del reato nei confronti di Locatelli Braupiglio per l'avvenuta sua morte e in confronto degli altri imputati per intervenuta amnistia.

Così deciso in Camera di Consiglio addì 12 agosto 1943.

H Camellini

Tom. Parenti

Il Presidente
Scavone

l. 12.8.43 Copia all' l. Presidente del Soviet S. Mironov
l. 12.8.43 " al l. M. S. Mironov
l. 16.9.43 gatto' castellieri S. Mironov
l. 27.8.43 / 2.9.43 notificata sentenza agli imputati S. Mironov